



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.31/08/2017.0162297.0

Al sig. Presidente del tribunale di Ancona  
Al sig. Presidente del tribunale di Bari  
Al sig. Presidente del tribunale di Bologna  
Al sig. Presidente del tribunale di Bolzano  
Al sig. Presidente del tribunale di Brescia  
Al sig. Presidente del tribunale di Cagliari  
Al sig. Presidente del tribunale di Caltanissetta  
Al sig. Presidente del tribunale di Campobasso  
Al sig. Presidente del tribunale di Catania  
Al sig. Presidente del tribunale di Catanzaro  
Al sig. Presidente del tribunale di Firenze  
Al sig. Presidente del tribunale di Genova  
Al sig. Presidente del tribunale di L'Aquila  
Al sig. Presidente del tribunale di Lecce  
Al sig. Presidente del tribunale di Messina  
Al sig. Presidente del tribunale di Milano  
Al sig. Presidente del tribunale di Napoli  
Al sig. Presidente del tribunale di Palermo  
Al sig. Presidente del tribunale di Perugia  
Al sig. Presidente del tribunale di Potenza  
Al sig. Presidente del tribunale di Reggio Calabria  
Al sig. Presidente del tribunale di Roma  
Al sig. Presidente del tribunale di Salerno  
Al sig. Presidente del tribunale di Sassari  
Al sig. Presidente del tribunale di Taranto  
Al sig. Presidente del tribunale di Torino  
Al sig. Presidente del tribunale di Trento  
Al sig. Presidente del tribunale di Trieste  
Al sig. Presidente del tribunale di Venezia

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

**Oggetto:** Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-416) – Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo del 15 dicembre 2016 – Chiarimenti sulle condizioni e i presupposti per l'ammissione al Fondo.

Premesso integralmente il contenuto della circolare di questa Direzione generale del 22 marzo 2017 relativa all'argomento in oggetto (prot. DAG n. 54757.U, che per comodità di lettura si allega alla presente: allegato 1), nonché al fine di agevolare l'attività di codesti Uffici giudiziari (presso cui è stata avviata la sperimentazione per gli 2016 e 2017), appare opportuno rendere alcuni chiarimenti in merito ai presupposti di accesso al Fondo e ai requisiti di ammissibilità delle istanze, essendo a questa Direzione generale attribuita la gestione del capitolo di spesa sul quale sono allocati i fondi pubblici necessari per soddisfare le richieste degli aventi diritto, ed apparendo alcuni provvedimenti di ammissione pervenuti a questo Ufficio fondati su opzioni interpretative non conformi al dato normativo di riferimento.

Va premesso che il provvedimento di ammissione o non ammissione al Fondo deve essere esteso dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato: al momento della sottoscrizione del provvedimento, dunque, il rispetto del criterio della competenza a provvedere dovrebbe risultare dal testo del provvedimento stesso, nel quale andrebbe opportunamente richiamato l'atto di delega, in caso di suo utilizzo da parte del Dirigente dell'ufficio giudiziario.

Mentre i presupposti di accesso al Fondo sono delineati nella legge di stabilità 2016, le condizioni della domanda sono indicate nel decreto ministeriale di attuazione, datato 15 dicembre 2016. La mancanza di uno dei presupposti o di una delle condizioni determina inammissibilità della domanda di accesso.

Legittimato a presentare l'istanza è *«il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto»*. La presenza di figli a carico costituisce un presupposto giuridico di accesso al Fondo. L'accesso al presidio di solidarietà richiede, pertanto, in primo luogo, che l'istante sia convivente con figli minori ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 1, lett. *b*), del decreto ministeriale). Questi ultimi sono coloro i quali siano portatori di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 37-*bis*, disp. att. c.c., inserito dall'art. 96, comma 1, lett. *b*), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). È bene evidenziare, al riguardo, che la legge di stabilità 2016 non ha esteso il beneficio in esame anche ai genitori di figli maggiorenni non portatori di *handicap grave* e tuttavia non indipendenti economicamente.

Il genitore istante deve, poi, essere titolare di *«assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile»* (art. 1, comma 415, della legge di stabilità), al cui versamento il soggetto onerato non abbia provveduto. Ulteriore presupposto di accesso al Fondo è dunque costituito dalla circostanza che l'istante sia titolare di assegno di separazione per sé: anche il decreto ministeriale specifica che legittimato ad accedere al fondo è *«il coniuge separato»* (v. art. 1, comma 1, lettera *b*). Di conseguenza, ad una prima lettura del disposto normativo e regolamentare in esame, non sembrano potervi accedere né l'ex coniuge divorziato titolare di assegno ex art. 5 legge n. 898 del 1970, né il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ex art. 1, comma 65, legge n. 76 del 2016, né il coniuge che sia titolare di assegno provvisorio di separazione fissato nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (atteso che, in tale segmento processuale, l'istante non ha ancora conseguito lo *status* di coniuge separato, che per l'appunto si ottiene con la sentenza di separazione) né tanto meno l'ex *«civilmente unito»* titolare di assegno divorzile.

Va inoltre chiarito che l'unico credito che può giustificare l'accesso al Fondo è quello «maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge» di stabilità 2016 (art. 2, lett. d), del decreto ministeriale) e, pertanto, i soli crediti sorti dall'1 gennaio 2016 in poi, non potendo accedere al Fondo i titolari di poste creditorie maturate negli anni 2015 o precedenti.

Come già evidenziato nella precedente circolare sull'argomento, l'istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it): la conformità al modello ministeriale è requisito di ammissibilità della domanda, in quanto l'art. 4 del decreto ministeriale rimette al Presidente del tribunale di valutare l'ammissibilità "a norma dell'art. 3", quindi includendo anche il comma 1). Sempre a pena di inammissibilità, l'istanza deve rispondere ai requisiti di contenuto di cui all'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale e deve essere corredata degli allegati di cui al successivo comma 4. Così le cose, l'eventuale "irreperibilità" dell'onerato non esonera l'istante dal tentativo di avvio di procedure esecutive, previsto espressamente e in modo imperativo dall'art. 3, comma 4, lett. b), del decreto ministeriale.

Giova poi ribadire che, a norma dell'art. 1, comma 415, della legge di stabilità per il 2016, sono i Presidenti dei tribunali competenti (o i loro delegati) a dover esaminare nel merito le domande di accesso al Fondo, verificando la sussistenza dei presupposti di accesso e delle condizioni di ammissibilità delle stesse di cui si è detto (che, per comodità di lettura, sono stati riportati nell'allegato schema riassuntivo: allegato 2): si raccomanda, pertanto, particolare attenzione e cura nella valutazione delle stesse, atteso che dal provvedimento presidenziale di ammissione derivano immediate conseguenze in punto di elargizione di fondi pubblici.

In merito alle successive fasi operative, si richiama ancora una volta il contenuto della circolare di questa Direzione generale del 22 marzo 2017. In particolare, poiché è stato ivi disposto che i decreti di pagamento vengano emessi direttamente dai funzionari delegati alle spese di giustizia competenti in relazione agli Uffici giudiziari destinatari delle domande (previo accreditamento dei fondi necessari da parte di questa Direzione generale), è necessario che le istanze giudicate ammissibili, unitamente a tutta la documentazione prodotta a corredo, siano trasmesse a detti funzionari e non a questa Direzione (cui, come disposto con la citata circolare, vanno invece trasmesse le sole domande giudicate inammissibili). Codesti Uffici, inoltre, avranno cura di effettuare la trasmissione periodica a questa Direzione delle istanze giudicate ammissibili esclusivamente utilizzando il modello allegato alla precedente circolare, trascrivendo in esso tutti i dati richiesti.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si raccomanda ancora una volta scrupolosa osservanza.

Roma, 30/8/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  
